

BVGer D-4704/2011 vom 16. Januar 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4704_2011

FR: TAF D-4704/2011 du 16 janvier 2013

IT: TAF D-4704/2011 del 16 gennaio 2013

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; Pierre Moor, *Droit administratif*, vol. II, 3^a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 3

Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).

E. 4.1

Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che le dichiarazioni dell'interessato presenterebbero dei dubbi e, dall'altro lato, che la situazione in Sri Lanka sarebbe mutata ed il profilo del richiedente non sarebbe tale da esporlo in Patria al rischio di persecuzioni da parte del Governo. Infatti, sarebbe ben noto alle autorità cingalesi che le famiglie tamil del Nord dello Sri Lanka sarebbero state obbligate a mettere al servizio del

LTTE almeno una persona e, pertanto, le autorità cingalesi non sarebbero interessate a perseguire persone che, come il richiedente, avrebbero avuto pochi contatti con LTTE o dei familiari appartenenti al movimento. Infatti, queste persone non sarebbero considerate dei pericoli per la sicurezza e la stabilità del Paese. Per queste motivazioni, il timore espresso dall'interessato sarebbe infondato e le dichiarazioni espresse non soddisferebbero le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne l'allontanamento verso il Paese di origine, l'UFM ha ritenuto come non ragionevolmente esigibile il ritorno a B._____ ritenuto che le condizioni di vita nella Regione di Vanni sarebbero tuttora difficili, tuttavia, ha valutato ragionevolmente esigibile il reinserimento del richiedente a Colombo, dove avrebbe già vissuto e potrebbe godere del sostegno degli zii.

E. 4.2

Nel gravame, il ricorrente constata innanzitutto che l'autorità inferiore non contesterebbe la verosimiglianza del proprio racconto. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, esso ritiene di presentare un profilo a rischio in quanto membro di una famiglia sospettata da tempo di avere simpatie per il LTTE in ragione delle attività svolte dai fratelli e da lui stesso. In particolare, il profilo del ricorrente corrisponderebbe a quello di alcune categorie di persone minacciate in Sri Lanka descritte dal rapporto dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del 1° dicembre 2010 citato nel ricorso e, pertanto, il timore di persecuzioni in Patria sarebbe fondato, di modo che le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato sarebbero soddisfatte. Al presente caso, si applicherebbe di conseguenza il principio del non respingimento. Visto quanto sopra, in caso di allontanamento, la Svizzera violerebbe l'art. 3 CEDU in virtù dei trattamenti inumani e degradanti ai quali rischierebbe di essere sottoposto nel Paese di origine. Di conseguenza, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka sarebbe inammissibile e non ragionevolmente esigibile.

E. 5.1.1

Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.1.2

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5, p. 827 e s.; DTAF 2010/44, consid. 3.3 p. 620). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore

di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. sentenza del Tribunale D-6330/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 5.5.2; cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 7 p. 179 e seg.). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, *Droit public des étrangers*, Berna 2003, p. 447 e ss.; Mario Gattiker, *La procédure d'asile et de renvoi*, Berna 1999, p. 69 e ss.; Alberto Achermann / Christina Hausammann, *Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse*, in: Walter Kälin (ed.), *Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit* 1990, Friburgo 1991, p. 44; Achermann / Hausammann, *Handbuch des Asylrechts*, 2e ed., Berna/Stoccarda 1991, pp. 108 e ss.; Walter Kälin, *Grundriss des Asylverfahrens*, Basilea/Francoforte 1990, p. 126 e 143 e ss.; Samuel Werenfels, *Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht*, Berna 1987, p. 287 e ss.).

E. 5.1.3

Nella nozione di pressione psichica insopportabile quale motivo giustificante la concessione dell'asilo, sono compresi i metodi praticati e le misure intraprese in certi Stati da parte delle autorità nei confronti di alcuni individui o di una parte della popolazione, i quali - secondo un esame oggettivo - sono di un'intensità tale da rendere impossibile, o difficilmente supportabile, il proseguimento della vita o di un'esistenza conforme alla dignità umana, di modo che qualsiasi persona confrontata ad una tale situazione sarebbe stata costretta a fuggire dal suo Paese (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 10.3.1 p. 200 e s. e GICRA 2000 n. 17, consid. 10 e 11 p. 156 e ss.; Kälin, op. cit., p. 49 e ss.; Werenfels, op. cit., p. 275). Come ritenuto dal Consiglio federale, i metodi in oggetto sono quelli che, senza costituire necessariamente una minaccia per la vita o l'integrità corporale, possono provocare presso le vittime stati di costrizione e conflitti di coscienza tali da non rendere più loro tollerabile la permanenza nel Paese (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno di una legge sull'asilo del 31 agosto 1977, FF 1977 III 113, spec. p. 125 e Messaggio concernente la revisione della legge sull'asilo del 6 luglio 1983, FF 1983 III 627, spec. p. 631).

E. 5.2.1

Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla persistenza di un timore di persecuzioni future, deve tenere conto esclusivamente della situazione vigente al momento in cui si determina. In una recente analisi circa la situazione vigente in Sri Lanka (cfr. DTAF 2011/24), il Tribunale ha constatato un netto miglioramento e una stabilizzazione dal profilo della sicurezza del paese dopo la fine del conflitto militare tra LTTE ed esercito cingalese a maggio 2009. Le LTTE sono state annientate militarmente e sono quindi cessati anche gli atti di persecuzione. Inoltre, la fine del conflitto ha permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = internally Dispalced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, *Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka*, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione in Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il paese soprattutto

nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1). Nella giurisprudenza precitata, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone sono tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rientro nel Paese. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici o sostenitori del vecchio regime del generale Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), i giornalisti e gli attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari e rientranti dalla Svizzera sospettati di aver avuto contatti stretti con le LTTE (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5).

E. 5.2.2

Nella fattispecie il Tribunale considera che i fatti adottati dal ricorrente non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, ritenuto che, alla luce della succitata evoluzione avvenuta nel Paese di origine, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Infatti, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessato rientri nel novero dei profili a rischio sopraesposti. In particolare, dalle sue dichiarazioni non risulta che egli sia mai stato attivo politicamente o che abbia simpatizzato per i militanti del LTTE. Invero, il ricorrente ha dichiarato di essere stato torturato una prima volta nel 1997 dal LTTE e di essere stato arruolato forzatamente da tale gruppo nel (...) del 2007 (cfr. verbale 1, pag. 11 e verbale 2, pag. 4, 8-10). Per quanto concerne l'asserito tentativo di rapimento del 2007 ad opera di uomini a bordo di un furgone bianco (cfr. verbale 2, pag. 4 e 9), e la successiva visita presso la casa dello zio da parte degli stessi nel 2008 (cfr. verbale 2, pag. 9), va innanzitutto rilevato che l'insorgente si è limitato a semplici dichiarazioni di parte corroborate unicamente dalla denuncia della zia (doc. 9) e dal certificato medico relativo a suo zio (doc. 10). Tuttavia, l'autenticità di questi documenti, essendo pervenuti via telefax, è impossibile da valutare e, pertanto, già per questo motivo la forza probante dei medesimi è necessariamente limitata. Inoltre, anche ammettendo l'autenticità degli stessi, il Tribunale rileva che la denuncia (doc. 9) è una semplice descrizione dei fatti operata dalla zia del ricorrente e pertanto non prova, di per sé, la veridicità di quanto denunciato. Il certificato medico (doc. 10) descrive unicamente le ferite occorse allo zio senza tuttavia riportare come siano state procurate. In aggiunta, è d'uopo precisare che, anche se tali circostanze dovessero essere reali, va considerato che gli episodi sarebbero avvenuti ancora in periodo di guerra e, pertanto, non vi è ragione per ritenere che tali situazioni possano ripetersi tutt'oggi allorché, come descritto al consid. 5.2.1 della presente decisione, la situazione di fatto è totalmente cambiata. Infatti, gli episodi sopraccitati vanno inseriti nel contesto del periodo in questione, in cui l'esercito era solito fermare dei giovani tamil al fine di ottenere delle informazioni, tipicamente nell'ambito di operazioni di sicurezza e di lotta anti-terrorismo (cfr. Sentenza del Tribunale E-6734/2011 del 27 marzo 2012, consid. 3.4). Oltretutto, dalle dichiarazioni dell'insorgente si evince che lo stesso non ha mai avuto particolari problemi con le autorità governative (cfr. verbale 2, pag. 11) né difficoltà nei propri spostamenti. Infatti, se avesse effettivamente avuto un profilo a rischio, mal si comprenderebbe la facilità con cui ha avuto luogo il proprio trasferimento dall'ospedale di B. _____ a quello di C. _____ nel (...) del 2007 (cfr. verbale 2, pag. 3 e 7). Non è infatti verosimile, ammettendo un profilo a rischio agli occhi della autorità cingalesi, che questi abbia potuto superare i numerosi controlli posti tra B. _____ e C. _____ senza essere fermato grazie al solo intervento dei medici sull'ambulanza. Allo stesso modo, mal si comprende come avrebbe fatto ad ottenere un

visto di uscita per D. _____ nel (...) del 2007 se le autorità lo avrebbero ritenuto realmente pericoloso. Il fatto di essere espatriato nel periodo di guerra non è infatti, di per sé, un elemento sufficiente per annoverare l'interessato nei profili a rischio. Tutt'al più, al suo rientro in Sri Lanka, l'insorgente potrebbe essere sottoposto a delle misure di polizia suscettibili di restrizione momentanea della libertà, quali controllo d'identità, perquisizione, rispettivamente detenzione, al fine di procedere ad ulteriori verifiche. Trattasi comunque di misure anti-terrorismo alle quali è sottoposta la maggior parte della popolazione a Colombo e nel resto del territorio nazionale che, ad ogni modo, non rivestono l'intensità di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale E-1123/2012 del 20 marzo 2012 e relativo riferimento).

E. 5.2.3

Per questi motivi, alla luce dell'evoluzione avvenuta nel Paese di origine, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Pertanto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i fatti adottati dal ricorrente non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 5.3

In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 6.1.1

Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Il ricorrente infatti non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733).

E. 6.1.2

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 6.2.1

Per gli stessi motivi citati al considerando 5 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dal ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere

plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da uno Stato europeo fanno rientro in Sri Lanka (cfr. sentenze della Corte EDU N.A. c. Regno Unito [richiesta n. 25904/07] del 17 luglio 2008; P.K. c. Danimarca [richiesta n. 54705/08] del 20 gennaio 2011; T.N. c. Danimarca [richiesta n. 20594/08] del 20 gennaio 2011; E.G. c. Regno Unito [richiesta n. 41178/08] del 31 maggio 2011). A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non si debba partire dal presupposto che ogni Tamil di rientro in Patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Bensì, occorre analizzare se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in Patria possano avere interesse ad arrestarlo o ad interrogarlo. Quali particolari fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro - sospetto o certo - delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di documenti analoghi, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda di asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk" per l'interessato, tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente attualmente nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativo riferimento).

E. 6.2.2

Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari alle menzionate disposizioni. In altri termini, nell'ambito di una valutazione d'insieme, il Tribunale ritiene che la soglia per ammettere il "real risk" non è raggiunta. A questo riguardo, al fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni sopraesposte relative all'analisi della qualità di rifugiato (consid. 5.2.2. della presente).

E. 6.2.3

Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 6.3.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di origine o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in pericolo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10, consid. 5.1 p. 111; GICRA 1999 n. 28, consid. 5b p. 170; nonché GICRA 1998 n. 22, consid. 7a p. 191).

E. 6.3.2

In merito allo stato di sicurezza in Sri Lanka, questo Tribunale ha avuto recentemente modo di precisare che nel citato Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il Nord dello Sri Lanka, ad

eccezione della regione di Vanni, nonché verso l'Est del Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 11-13). Peraltro, per quanto attiene alla regione di Jaffna, la situazione è nettamente migliorata a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del 2009 e alla diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione di ospedali. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà (cfr. ibidem, consid. 13.2.1). Ad ogni modo, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il Nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, avvenuta nel maggio del 2009, per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, qualora possano beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1.), da quella delle persone che hanno lasciato il Nord del Paese prima della fine della guerra, per le quali le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per quest'ultima categoria di persone è infatti necessario analizzare la situazione individuale, verificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente, concrete possibilità di alloggio e garanzie di un adeguato sostentamento, nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare sufficiente. Se tali condizioni non sono realizzate, va inoltre esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale, segnatamente nella Città di Colombo (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2).

E. 6.3.3

Nel caso concreto, il ricorrente ha dichiarato di essere originario di B._____, nonché di avere vissuto, quale ultimo luogo in Patria, a Colombo presso alcuni zii. Esso ha inoltre vissuto, tra il (...) 2007 ed il (...) 2008 in Malesia (cfr. verbale 2, pag. 4). L'insorgente gode di una formazione scolastica di base e di una solida esperienza lavorativa quale agricoltore/coltivatore in Patria (cfr. verbale 1, pag. 5), oltre che un'esperienza quale ausiliario presso un bar maturata in Svizzera. Malgrado l'inesigibilità di un allontanamento verso B._____ in ragione delle difficili condizioni di vita tutt'ora presenti, il Tribunale considera esigibile l'allontanamento verso Colombo, città dove ha già vissuto e dove potrà beneficiare del sostegno di zii che già in passato lo hanno aiutato e ospitato (cfr. verbale 2, pag. 4). Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici.

E. 6.3.4

In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettammente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine. Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile.

E. 7

In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 8

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.